

Processo usi civici d'appello - art. 32, l. 16 giugno 1927, n. 1766 – istruttoria – Comune di Sabaudia - art. 7, r.d.l. 4 agosto 1933, n. 1071, convertito con l. 29 gennaio 1934, n. 200 istitutiva del comune

Il rinvio dalla corte d'appello al commissario è previsto come obbligatorio dell'art. 32, l. 16 giugno 1927, n. 1766 per tutti i casi in cui, riformando la sentenza commissariale, il giudice d'appello non abbia deciso definitivamente nel merito; per la legge speciale, a differenza che per l'art. 492 c.p.c. 1865, presupposto del rinvio della causa al commissario non è la ritenuta necessità di nuovi atti di istruzione, quanto piuttosto la necessità di una nuova delibazione nel merito nuovamente reclamabile in corte d'appello.

Deve ritenersi che l'art. 7, r.d.l. 4 agosto 1933, n. 1071, convertito con l. 29 gennaio 1934, n. 200 che, istituendo il comune di Sabaudia, ha dichiarato estinti ad ogni effetto tutti i diritti d'uso civico, le servitù civiche ed i privilegi gravanti sui terreni, abbia avuto come oggetto solo gli usi civici sulla terra privata; quanto alle terre civiche, l'estinzione non poteva e non può considerarsi sinonimo di sdemanializzazione, perché questa avrebbe lasciato irrisolto il problema dell'impugnazione soggettiva delle terre sdemanializzate, e perché la sdemanializzazione, nel rispetto dei principi, avrebbe potuto facilmente essere ottenuta adottando - ove necessario e senza danno per l'opera di bonifica - le procedure previste dagli art. 12, l. n. 1766 del 1927 e 39, r.d. n. 332 del 1928.- Commiss. usi civici Lazio, Umbria, Toscana, 09 maggio 1989, in Rep. fo. it., 1990, n. 30, e pubbl. in Riv. not., 1989, 1265